

BONUS “80 EURO” e PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Con l'articolo 1¹ del decreto legge “misure per la competitività e la giustizia sociale” è stato aggiunto il comma 1 bis, all'art. 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.p.r. 917/86), con la previsione di un credito a favore dei lavoratori dipendenti e ai percettori di redditi assimilati che hanno un reddito complessivo inferiore a € 26.000,00.

Tra le categorie di reddito escluse ci sono le pensioni ma non le prestazioni periodiche erogate dai fondi di previdenza complementare che, secondo la disciplina Irpef, sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e quindi, in quanto tali, possono beneficiare del “bonus”. Corre però l'obbligo di sottolineare che diverse sono ancora le problematiche irrisolte e innumerevoli sono i dubbi interpretativi. Tra questi:

- il decreto introduce un “bonus” di € 640,00 annui che non corrisponde a quanto è sempre stato riferito ad un beneficio di € 80,00 mensili (640,00 : 12 = 53,33€). L'importo mensile del credito, pertanto, quanto ammonta realmente?;
- quando si parla di reddito complessivo non superiore a € 26.000 si devono ricomprendere tutte le fattispecie reddituali come ad esempio: redditi da pensione di primo pilastro, altri compensi, affitti, redditi diversi, ecc. I fondi pensione, che, si ricorda hanno sempre l'obbligo di rapportarsi con il Casellario Generale delle Pensioni Inps, avranno l'obbligo di considerare il reddito complessivo comunicato periodicamente dal casellario? Se sì, occorre attendere il primo flusso del Casellario che verrà presumibilmente inviato a giugno 2014?;

¹ L'articolo 1 (*Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati*) del Decreto Legge “Misure per la competitività e la giustizia sociale”, dispone quanto segue:

“1. In attesa dell'intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità per l'anno 2015 e mediante l'utilizzo della dotazione del fondo di cui all'articolo 50, comma 6, al fine di ridurre nell'immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, finanziata con una riduzione e riqualificazione strutturale e selettiva della spesa pubblica, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari:

1) a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) a 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.”.

2. Il credito di cui al comma precedente è rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per il solo periodo d'imposta 2014.

4. Per l'anno 2014, i sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il credito eventualmente spettante ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente decreto, ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile. Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuto, in via automatica, dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso. A tal fine, il sostituto d'imposta utilizza, fino a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, in relazione ai quali, limitatamente all'applicazione del presente articolo, non si procede al versamento della quota determinata ai sensi del presente articolo, ferme restando le aliquote di computo delle prestazioni. L'importo del credito riconosciuto è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).

6. L'INPS recupera i contributi di cui al comma 5 non versati dai sostituti di imposta alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario nella sua qualità di sostituto d'imposta.

7. In relazione alla effettiva modalità di fruizione del credito di cui ai precedenti commi, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio compensative, anche tra l'entrata e la spesa, al fine di consentirne la corretta rappresentazione contabile.”

- le prestazioni in rendita erogate dai fondi pensione maturate dal 1 gennaio 2007 (il c.d. "M3") sono assoggettate ad imposta sostitutiva del 15%; ma non solo, la parte della rendita che corrisponde alla rivalutazione è anch'essa assoggettata ad imposta sostitutiva; dal predetto cumulo pare intendersi che non debbano essere considerate tali componenti ai fini della determinazione del reddito complessivo dei € 26.000,00 (non rientrando queste nella nozione del c.d. "reddito complessivo" ai fini Irpef).

Cfr. Circolare 8/E del 28 aprile 2014 Agenzia Entrate

Luca Laurini

Giuseppe Cerati

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Presidente e Amministratore Delegato di Parametrica Pension Fund

Con la collaborazione di

Stefano Colao